

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1292)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1960

### Finanziamenti a favore dell'industria serica

ONOREVOLI SENATORI. — L'industria serica italiana un tempo fiorentissima e detentrica di una posizione di primo ordine nel mercato europeo, è andata continuamente declinando negli ultimi anni per un complesso di cause a tutti note, in parte comuni ai vari settori tessili in generale e in parte operanti in modo esclusivo a danno del settore serico. Indice eloquente del disagio che travaglia questo settore è la continua contrazione della produzione ed il parallelo ribasso dei prezzi che sono diminuiti di oltre il 20 per cento dal dicembre 1956 al dicembre 1958.

La necessità di adottare opportuni provvedimenti di sostegno a favore di una attività

economica di così rilevante interesse non poteva non essere da tempo avvertita dal legislatore ed infatti, con la legge 20 febbraio 1956, n. 94, sono state stabilite particolari provvidenze per facilitare l'acquisto e la sperimentazione di nuovi tipi di seme-bachi, capaci di una più alta resa unitaria, e per promuovere l'adozione di più moderni sistemi di allevamento.

Ma da tali provvidenze — senza dubbio benefiche per la bachicoltura, che è la prima fase del ciclo produttivo serico — nessun vantaggio diretto ha potuto trarre la fase industriale vera e propria, che versa tuttora in condizioni di grave disagio.

D'altra parte la gravità e l'urgenza dei problemi relativi all'industria della seta risultano aumentate con l'entrata in vigore del Mercato Comune Europeo, che renderà ancora più precaria la posizione dei produttori italiani se non saranno tempestivamente adottate idonee misure per metterli in grado di resistere alla travolgente pressione della concorrenza asiatica.

Occorre considerare, a tale riguardo, che nessuno dei Paesi della Comunità Economica Europea, all'infuori dell'Italia, applica attualmente dazi doganali sulla importazione della seta per la semplice ragione che nessuno di tali Paesi è produttore di bozzoli o di seta tratta. Soltanto l'Italia ha quindi interesse ad istituire una barriera doganale che ostacoli l'invasione del Mercato comune da parte della seta giapponese, la cui superiorità competitiva è assicurata dal bassissimo costo della mano d'opera, dall'adozione di prezzi speciali per la esportazione e dall'impiego di semi-bachi di alto rendimento. Ne consegue che il dazio sulla seta che potrebbe essere inserito nella tariffa comune — qualora dovesse determinarsi sulla base della media aritmetica prevista dall'articolo 19 del Trattato sulla Comunità economica europea — risulterebbe pari alla sesta parte di quello attualmente applicato dall'Italia, che è del 15 per cento, e cioè del 2,50 per cento, aliquota manifestamente priva di qualsiasi efficacia protettiva, dato il forte dislivello dei costi di produzione della seta giapponese e di quella italiana.

Ma quand'anche fosse possibile concordare un dazio comune più elevato è da escludere che esso possa essere stabilito in misura tale da poter creare di per se stesso condizioni di parità concorrenziale fra la produzione italiana e quella asiatica. Solo una sensibile riduzione dei costi della prima potrebbe ristabilire un certo equilibrio e pertanto è necessario avvisare ai mezzi più opportuni per ottenere tale riduzione.

Nell'industria serica si presentano due vie principali per ridurre il costo di produzione: la prima consiste nell'ammodernare i sistemi di allevamento e nel selezionare i tipi di seme-bachi per ottenere più alte rese unitarie; la seconda è quella dell'aggiornamento

e ammodernamento degli impianti e della tecnica per la trattura.

La prima via è stata aperta con la citata legge 20 febbraio 1956, n. 94, ed ha già dato notevoli risultati poichè la percentuale del seme tipo giapponese messo in allevamento in Italia è aumentata dal 5,3 per cento nel 1956 al 21,8 per cento nel 1957 ed al 46,2 per cento nel 1958. Conseguentemente sulla totale produzione di bozzoli da filanda, la quota di quelli ottenuti con bachi da seme giallo indigeno è scesa dal 75,9 per cento nel 1957 al 52,8 per cento nel 1958, mentre la quota di quelli ottenuti da seme giapponese è salita dal 24,1 per cento al 47,2 per cento.

Se si considera che i bozzoli ottenuti da seme giapponese danno una resa in seta che supera del 40 per cento la resa dei bozzoli ottenuti da seme indigeno si comprende subito che sono stati già fatti notevoli progressi nella prima delle due vie da percorrere per l'auspicata riduzione dei costi.

Nulla invece è stato ancora fatto per quanto riguarda la fase della trattura nella quale occorre ora intervenire senza indugio se si vuole che il regime di mercato comunitario non segni il definitivo tramonto di questa attività economica nei paesi d'Europa.

A tale scopo occorre anzitutto procedere alla totale riconversione degli impianti sostituendoli con i più moderni macchinari che consentono di ridurre il costo della trattura di circa un terzo, oltre, ben s'intende, i vantaggi di perfezionamento tecnico della lavorazione. È peraltro evidente che nella attuale sfavorevole situazione economica, della quale è stato dianzi fatto cenno, le imprese seriche non potrebbero sobbarcarsi a maggiori spese di impianto e a nuovi immobilizzi se non si rendesse loro sopportabile senza troppo disagio la spesa necessaria, mediante adeguate agevolazioni.

Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione è precisamente inteso ad assicurare tali agevolazioni creando lo strumento legislativo che rende possibile il finanziamento degli acquisti dei macchinari in questione a condizioni di particolare favore per la tenuità del tasso di interesse e per la durata del periodo di rimborso che rendono assai

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modica — e quindi sostenibile senza squilibrio del costo di esercizio — la rata di ammortamento del mutuo.

Il provvedimento proposto, se attuato prontamente, contribuirà certamente in modo efficace a ridare nuova vita all'industria serica italiana, senza peraltro recare sensibile aggravio al bilancio dello Stato. In effetti, poichè si calcola che il complessivo fabbisogno finanziario per la concessione dei mutui in questione non superi i 500 milioni di lire, le relative operazioni possono essere effettuate dall'Istituto mobiliare italiano con i propri mezzi. Esso potrà comunque avvalersi anche per esse del risconto presso il Mediocredito e così procurarsi una ulteriore

possibilità di dilatazione dei mezzi finanziari che potrà essere utile anche se la durata del risconto è più breve di quella dei mutui.

Sullo Stato graverà invece soltanto l'onere del contributo da corrispondere all'Istituto finanziario per compensarlo del maggior costo del denaro rispetto all'interesse percepito dai mutuatari sulla base del tasso ridotto al 3 per cento.

I pochi articoli che compongono il disegno di legge, per la semplicità e l'evidenza del loro contenuto, non richiedono particolari chiarimenti, mentre le considerazioni sopra espresse rendono così evidente la necessità del provvedimento da giustificare una piena fiducia nella sua rapida approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato, entro il limite di 500 milioni di lire, a concedere mutui a favore delle imprese seriche italiane che provvedano all'acquisto di nuovi macchinari per la trattura.

I mutui previsti dalla presente legge potranno avere una durata non maggiore di dieci anni ed i relativi interessi non potranno gravare sulle imprese mutuatarie in misura maggiore del 3 per cento all'anno.

## Art. 2.

Per compensare l'Istituto mobiliare italiano dell'onere derivante dalla limitazione del tasso di interesse previsto dallo articolo 1, il Ministero del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, è autorizzato a corrispondere all'Istituto medesimo, in relazione alla durata dei mutui, un contributo non eccedente il 5 per cento annuo.

Il contributo di cui al precedente comma sarà liquidato per ciascuna operazione, sulla base della differenza fra le rate di ammortamento che l'Istituto avrebbe percepito applicando il tasso di interesse corrente per le operazioni analoghe, al momento della stipulazione del mutuo, e le rate di ammortamento

effettivamente dovute dall'impresa mutuataria.

## Art. 3.

Alle operazioni di credito previste dalla presente legge si applicano tutte le agevolazioni tributarie contemplate dalle disposizioni in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali.

Le agevolazioni tributarie di cui al comma precedente non si applicano ai fini della imposta sulle obbligazioni.

## Art. 4.

Per provvedere alla spesa prevista dall'articolo 2 sarà stanziata, nel bilancio del Ministero del tesoro, la somma di lire 250 milioni in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1969-70.

L'onere relativo all'esercizio finanziario 1960-61 viene fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione della presente legge.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.